
CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Base di validità Le presenti disposizioni si basano sulla Legge Federale dei Trasporti Pubblici (LTP) del 04 ottobre 1985, sull'Ordinanza per il trasporto di persone e merci (OTP) del 05 novembre 1986 e sulle prescrizioni della T501 "Diritto di Trasporto Svizzero" del 01 gennaio 1987.

Art. 2

Applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i servizi gestiti dalla Società Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL).
2. Ogni utente che utilizza i servizi TPL è assoggettato alle disposizioni del presente tariffario.

Art. 3

Rete di trasporto e tariffe

1. Per ognuno dei seguenti tipi di servizio è definito un sistema tariffario apposito:
 - linee urbane
 - funicolare Lugano-Stazione;
 - linee suburbane.
2. Quale base tariffaria viene ripreso il sistema a zone della Comunità Tariffale Ticino e Moesano (CTTM).

Art. 4

Diritto di trasporto

1. La TPL si impegna a trasportare, nei limiti fissati dalla Concessione federale, tutti i passeggeri in possesso di un titolo di trasporto valido.

-
2. Persone il cui comportamento è di disturbo o di pregiudizio al servizio o all'utenza e che non ossequiano le disposizioni del personale di servizio, possono essere allontanate immediatamente, senza restituzione del prezzo della corsa.
 3. Per i necessari accertamenti può essere ritirato il titolo di trasporto.

Art. 5

Orari delle corse

1. Gli orari delle corse sono esposti alle fermate e sono pure ottenibili in formato tascabile.
2. La TPL si riserva il diritto di apportare agli orari qualsiasi modifica dettata da necessità di servizio.
3. A dipendenza delle situazioni di traffico, non può essere garantito un esatto rispetto degli orari di passaggio a tutte le fermate, rispettivamente delle coincidenze.

Art. 6

Fermate

1. Le fermate sono di regola a richiesta, nel senso che l'utente deve manifestare l'intenzione di salire o scendere dal veicolo.
2. Sono definite nel piano di rete, pure ottenibile in formato tascabile, e sono segnalate con apposito cartello che ne indica il nome, la o le linee e il logo della TPL.
3. L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche provvisorie o definitive alla sequenza, denominazione o posizione delle fermate.

**Titoli di
trasporto**

Art. 7

1. La TPL mette in vendita per l'utilizzo dei suoi servizi i seguenti titoli di trasporto:
 - biglietti per corse semplici di sola andata;
 - carte giornaliera per corse illimitate;
 - abbonamenti al portatore per un numero definito di corse, da obliterare prima delle stesse (limitati alle linee con vendita diretta di biglietti)
 - abbonamenti settimanali;
 - abbonamenti personali mensili e annuali per corse illimitate della Comunità Tariffale Ticino e Moesano (CTTM), denominati abbonamenti "Arcobaleno".
2. Prima dell'utilizzo dei servizi ogni passeggero deve munirsi, presso gli appositi distributori o nei punti di vendita autorizzati, di un titolo di trasporto valido. Egli è tenuto a conservarlo fino al termine della corsa.
3. Per l'acquisto del biglietto al distributore è possibile utilizzare:
 - a) la moneta;
 - b) la carta prepagata BUScard;
 - c) la carta CASH.

**Disposizioni
inerenti i biglietti
e gli
abbonamenti al
portatore**

Art. 8

1. Biglietti e abbonamenti al portatore danno diritto a percorsi diretti senza interruzioni. Con essi non possono essere effettuate corse di andata e ritorno o tragitti circolari. E' pure esclusa la possibilità di ritornare o di transitare con lo stesso titolo di trasporto nelle immediate vicinanze dal punto di partenza, utilizzando la stessa linea o linee parallele.

-
2. Non è considerata interruzione il cambiamento da una linea all'altra, a condizione però che vengano utilizzate corse immediatamente successive, nei limiti di tempo e di tragitto corrispondenti alla zona e alla classe di validità scelta.

Art. 9

Biglietti collettivi

1. Per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche sono ottenibili presso l'Ufficio Abbonamenti appositi biglietti collettivi. Il prezzo è basato sul costo dei biglietti corrispondenti, dedotto uno sconto del 10 %.
Almeno una persona deve essere di età superiore ai 16 anni ed è responsabile del comportamento del gruppo.
2. I biglietti collettivi devono essere consegnati al conducente o al personale di servizio al termine della corsa.

Art. 10

Abbonamenti mensili e annuali

1. Presso le aziende di trasporto pubblico ticinesi che aderiscono alla Comunità Tariffale Ticino e Moesano (CTTM) sono acquistabili gli abbonamenti "Arcobaleno", utilizzabili sui servizi delle stesse aziende per corse illimitate nelle zone e nella classe di validità.
2. Sono applicabili le disposizioni dell'apposito regolamento (651.17).

Art. 11

Abbonamenti settimanali

Presso l'Ufficio abbonamenti sono acquistabili abbonamenti validi 7 giorni consecutivi, validi per corse illimitate sulle linee urbane e sulla Funicolare Lugano-Stazione.

**Bambini, ragazzi
e militari**

Art. 12

1. I bambini di età inferiore ai 6 anni vengono trasportati gratuitamente, fino ad un massimo di 4, a condizione che siano accompagnati da almeno una persona di più di 16 anni in possesso di un titolo di trasporto valido. Essi dovranno cedere i posti a sedere alle persone adulte.
2. I ragazzi, dal compimento dei 6 anni e fino a quello dei 16 anni di età, hanno diritto a una tariffa ridotta (tariffa giovani). Nel caso in cui esistano dubbi sulla loro età e non dispongano di un documento di legittimazione, il personale di servizio decide sulla tariffa da applicare.
3. I militari in possesso di un ordine di marcia, di un biglietto per viaggi di congedo o di una speciale autorizzazione, vengono trasportati gratuitamente. Se invece non sono in possesso di detti titoli ma sono in uniforme, pagano la tariffa giovani.

**Riduzioni per
famiglie**

Art. 13

I ragazzi dai 6 ai 16 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da un genitore che è in possesso di un titolo di trasporto valido o di una carta Junior ottenibile presso gli uffici di emissione FFS.
Viene inoltre riconosciuta la carta FFS per i nipotini.

**Ipovedenti e
andicappati**

Art. 14

1. Gli ipovedenti possono richiedere alla loro Associazione (UNITAS) un'apposita tessera che li autorizza, unitamente ad un accompagnatore o ad un cane guida, ad utilizzare i servizi gratuitamente.
2. Gli andicappati in possesso della "Carta di legittimazione per andicappati" pagano la tariffa giovani, che vale anche per un accompagnatore.
3. Coloro che sono in possesso della "Carta di legittimazione per beneficiario/a di rendita AI", rilasciata dall'Assicurazione Federale Invalidità, pagano la tariffa giovani.

**Carrozze e
passeggini**

Art. 15

Le carrozze e i passeggini vengono trasportati gratuitamente.

Animali

Art. 16

1. Il trasporto di cani o altri animali domestici è ammesso previo pagamento della tariffa giovani, e non possono occupare posti a sedere. Animali di piccole dimensioni (valgono le norme FFS) portati in grembo o in appositi contenitori durante tutto il viaggio vengono trasportati gratuitamente.
Il personale può esigerne l'immediato allontanamento nel caso in cui dovessero molestare i viaggiatori o comunque costituire un pericolo per i medesimi. In tal caso il prezzo della corsa non viene restituito.
2. Il proprietario è responsabile di ogni danno causato a persone o cose da parte dell'animale trasportato.

Bagagli a mano

Art. 17

1. Il bagaglio a mano è trasportato gratuitamente se:
 - di peso non superiore a 10 kg;
 - non occupa maggior posto di una persona;
 - non è di disturbo agli altri passeggeri.
2. Il detentore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico del bagaglio e sorvegliarlo durante la corsa. La TPL declina ogni responsabilità in caso di furti, danneggiamenti o perdite.

Altri bagagli

Art. 18

1. Bagagli più pesanti o ingombranti di quelli considerati all'art. 17 possono essere trasportati solo dietro pagamento della tariffa per adulti e in ragione dei posti occupati.
2. Il trasporto di bagagli che sono di evidente disturbo o pericolo per gli altri utenti, come pure di ostacolo al regolare svolgimento del servizio (biciclette, ciclomotori ecc.), è escluso.
3. Per esigenze di servizio e di sicurezza devono essere evitati gli orari di forte affluenza.

Controllo dei titoli di trasporto, soprattasse

Art. 19

1. Il passeggero è tenuto a presentare in ogni istante al personale addetto ai controlli il titolo di trasporto per verificarne la validità e, se ne è sprovvisto, a fornirgli le proprie generalità mediante un documento di legittimazione.
2. I passeggeri che non sono in possesso di un titolo di trasporto valido sono tenuti al pagamento di fr. 80.--, importo che comprende il prezzo della

corsa e la soprattassa.

3. In caso di pagamento immediato, la stessa viene ridotta a fr. 60.--.
4. Per ogni ulteriore procedura d'incasso può essere richiesta una tassa amministrativa di fr. 20.--. La TPL si riserva inoltre il diritto di addebitare spese per pratiche amministrative.
5. Restano riservate le disposizioni penali vigenti in materia.
6. Passeggeri titolari di abbonamenti personali che ne risultano sprovvisti durante un controllo, vengono esonerati dal pagamento della corsa, rispettivamente dal pagamento della soprattassa, se dimostrano di esserne possessori presentandosi all'Ufficio abbonamenti al più tardi entro 4 giorni dal controllo.
7. Ai passeggeri che si presenteranno dopo il termine di 4 giorni verrà richiesta una tassa di fr. 5.-- a copertura delle spese amministrative.

Art. 20

Disposizioni supplementari

1. Chi danneggia o insudicia veicoli o infrastrutture aziendali è tenuto al relativo risarcimento.
2. È assolutamente vietato manipolare o danneggiare apparecchiature che servono alla sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, salvo in caso di effettivo pericolo.
3. All'interno delle vetture è assolutamente vietato fumare.

4. È vietato parlare con il conducente quando la vettura è in movimento.

5. Utenti che calzano pattini a rotelle devono salire e scendere dai veicoli usando la necessaria attenzione e viaggiare seduti. È escluso l'utilizzo di tavole mobili (skate board) a bordo dei veicoli.

Art. 21

Revisione tariffaria

1. La TPL si riserva il diritto di annullare, ritirare o sostituire titoli di trasporto non ancora utilizzati.

2. Abbonamenti al portatore non ancora utilizzati perdono la loro validità 30 giorni dopo l'introduzione di un aumento tariffale.

Essi possono essere sostituiti entro un anno dal cambiamento tariffario.

Art. 22

Sconti

Sull'acquisto simultaneo di un numero importante di titoli di trasporto non destinati alla rivendita, la TPL può concedere, a suo insindacabile giudizio, uno sconto massimo del 6%.

Art. 23

Provvigioni

Ai rivenditori di titoli di trasporto TPL, viene attribuita una provvigione del 6%. Quest'ultima può essere aumentata in casi particolari.

Art. 24

Sovvenzionamento

La TPL si riserva il diritto di ridurre il prezzo di singoli titoli di trasporto per determinate categorie di utenti, se tale azione è coperta da Enti Pubblici secondo i disposti dell'art. 11 della LTP, o da terzi.

CAPITOLO 2

Linee urbane e Funicolare LSt

Computo della tariffa

Art. 25

Per la scelta della tariffa fa stato la zona nella quale si intendono utilizzare i servizi, ripresa dalla CTTM. Se per il cambio di linea deve essere percorso un tratto a piedi, la fermata di discesa e quella di salita contano come un'unica fermata.

Categorie tariffali

Art. 26

1. Vengono definite le seguenti categorie tariffali con relativo periodo di validità:
 - tre fermate: validità 30 minuti;
 - una zona (10 o 11): validità 60 minuti;
 - due zone (10 + 11): validità 90 minuti.
2. Il passeggero deve aver terminato la sua corsa entro la scadenza del periodo di validità.
3. La tariffa breve è limitata a percorsi di al massimo 3 fermate.
4. Un tragitto sulla funicolare LSt è equiparato alla distanza tra 2 fermate.

Biglietti per adulti

Art. 27

1. Il prezzo del biglietto per una corsa semplice di sola andata, è di:
 - tre fermate: fr. 1.20;
 - una zona (10 o 11): fr. 1.60;
 - due zone (10+11): fr. 2.--

Biglietti per giovani	- tre fermate e una zona (10 o 11): fr. 1.20; - due zone (10 + 11): fr. 1.60.
Funicolare LSt	Tariffa unica valida per adulti, giovani, militari e animali: - corsa semplice, sola andata: fr. 1.10

Art. 28

Abbonamenti al portatore da 11 corse	1. Il prezzo degli abbonamenti al portatore per 11 corse semplici è di: - due zone (10 + 11), adulti: fr. 20.--; - due zone (10 + 11), giovani: fr. 15.--. - funicolare LSt: fr. 10.--;
	2. L'abbonamento può essere utilizzato da più persone: per ogni persona, occorre eseguire un'obliterazione.

Art. 29

Carta giornaliera	La carta giornaliera, che dà diritto ad un numero illimitato di corse, è valida 24 ore dall'emissione ed è venduta al prezzo di fr. 5.--.
--------------------------	---

Art. 30

Abbonamento settimanale	L'abbonamento settimanale (vedi art. 11) è valido durante 7 giorni consecutivi ed è venduto unicamente presso l'Ufficio Abbonamenti al prezzo di fr. 20.--.
--------------------------------	---

Art. 31

Abbonamenti personali per corse illimitate	Per gli abbonamenti personali per corse illimitate si fa riferimento alle disposizioni della Comunità Tariffale Ticino e Moesano (Regolamento 651.17).
---	--

Corse speciali

Art. 32

A richiesta, e se le condizioni dell'esercizio lo consentono, possono essere organizzate delle corse secondo orari e tragitti particolari. Dette corse sono fatturate in base ad un tariffario separato.

CAPITOLO 3

Linee suburbane

- Disposizioni generali**
- Art. 33**
Per quanto possano essere applicati a questi servizi, valgono per analogia gli articoli contenuti nella presente tariffa al Capitolo 1 "Disposizioni Generali" e Capitolo 2 "Linee urbane e funicolare LSt".
- Fermate**
- Art. 34**
1. Il piano di rete stabilisce i limiti della rete suburbana.
 2. Il limite tra la rete urbana e quella suburbana è fissato alle fermate:
 - linea 12 Lugano - Brè: *Ruvigliana*
 - linea 10 Viganello - Albonago: *Viganello, S. Siro*
 - linea 9 Pregassona - Cureggia: *Pregassona*
 - linea 8 Paradiso - Senago: *Pambio-Noranco, Posta*
- Categorie tariffali**
- Art. 35**
1. In aggiunta alle tariffe di cui all'art. 27, è definita una tariffa suburbana.
 2. Per i passeggeri adulti sono valide le seguenti tariffe:
 - rete suburbana: tariffa suburbana indipendentemente dalla lunghezza del percorso;
 - rete urbana + suburbana: tariffa una zona (11) o due zone (10+11), + tariffa suburbana.

-
3. Analogamente, per ragazzi e militari vengono applicate le tariffe giovani:
- rete suburbana: tariffa suburbana, indipendentemente dalla lunghezza del percorso;
 - rete urbana + suburbana: tariffa una zona (11) o due zone (10+11), + tariffa suburbana.

Tariffe

Art. 36

- a) **Biglietti della rete suburbana** Il prezzo di un biglietto per una corsa semplice di sola andata è di:
- a) adulti: fr. 2.50;
 - b) giovani: fr. 1.90.
- b) **Biglietti della rete urbana (zone 10+11) + suburbana** Il prezzo del biglietto per una corsa semplice di sola andata è di:
- a) adulti: fr. 4.50;
 - b) giovani: fr. 3.50.
- c) **Biglietti della rete urbana (zona 11) + suburbana** Il prezzo del biglietto per una corsa semplice di sola andata è di:
- a) adulti: fr. 4.10;
 - b) giovani: fr. 3.10.

Art. 37

- d) **Abbonamento al portatore per la rete urbana (zona 10+11) + suburbana** Il prezzo degli abbonamenti al portatore per 11 corse semplici è di:
- a) adulti: fr. 44.--
 - b) giovani: non è in vendita

Art. 38

- Abbonamenti personali, mensili e annuali** Per gli abbonamenti personali mensili ed annuali si fa riferimento alle disposizioni della Comunità Tariffale Ticino e Moesano (Regolamento 651.17).

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 39

Abrogazioni

La presente tariffa abroga e sostituisce quella messa in vigore il 1° gennaio 2002, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 40

Entrata in vigore

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2005, dopo essere stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione TPL il 09.09.2004.

TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA

Il Presidente

Il Direttore

Avv. Guido Brioschi

Giorgio Marcionni Ing. dipl. ETHZ